

Comune di



# Cavallino - Treporti

(Città Metropolitana di Venezia)

---

## ORDINANZA N. 4 DEL 12/09/2025

**Oggetto:**

Esercizio dell'attività venatoria – Stagione 2025/2026 – annullamento e sostituzione dell'Ordinanza Sindacale n. 3 del 01/09/2025

Cod. Proposta 10932

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711

mail: [protocollo@comunecavallinotreporti.it](mailto:protocollo@comunecavallinotreporti.it) -PEC [protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it)

<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



## LA SINDACO

Premesso che con **Ordinanza Sindacale n. 3 del 01/09/2025** sono state adottate misure temporanee di limitazione all'esercizio dell'attività venatoria nel territorio comunale di Cavallino-Treporti, a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza;

Considerato che appare opportuno precisare alcuni contenuti della citata ordinanza alla luce delle disposizioni regionali ivi richiamate e che pertanto è necessario procedere con l'annullamento e la sostituzione **dell'Ordinanza n. 3/2025**, al fine di rendere esplicita e inequivocabile la disciplina vigente;

Richiamati:

- l'art. 16 della L.R. Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 649 dell'11 giugno 2025 con la quale è stato approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026, fissando, tra l'altro, la data di apertura generale al 21 settembre 2025;
- il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 44 del 29/07/2025, recante disposizioni attuative ed integrative in materia di esercizio venatorio per la medesima stagione, con il quale sono stati definiti termini, modalità e deroghe all'attività di caccia sul territorio regionale, e in particolare il punto 2 che prevede che "fino all'ultimo giorno del mese di settembre 2025 è vietata, nel corso della stagione venatoria 2025/2026, ogni forma di caccia nelle seguenti località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona: a) per una profondità di mt. 1.000 dal battente dell'onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare *OMISSIS* da porto Falconera a Punta Sabbioni";

Preso atto che nel periodo intercorrente tra il mese di settembre e il 30 ottobre 2025, il territorio del Comune di Cavallino-Treporti continua ad essere intensamente frequentato da un rilevante flusso turistico, con strutture ricettive pienamente operative;

Considerato che la maggior parte delle strutture ricettive all'aperto insiste in aree pinetali limitrofe al litorale marino, le quali costituiscono altresì zone di interesse venatorio, con conseguente potenziale interferenza tra l'attività turistica e l'esercizio della caccia;

Ritenuto pertanto necessario, adottare un provvedimento limitativo volto a prevenire ed eliminare situazioni di pregiudizio per la pubblica incolumità e la sicurezza, nonché per evitare pericoli di incidenti e danni a persone e cose, derivanti dalla contemporaneità delle predette attività;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.), che attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza pubblica;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto lo Statuto Comunale, ed in particolare l'art. 25;

Cod. Proposta 10932

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711  
mail: [protocollo@comunecavallinotreporti.it](mailto:protocollo@comunecavallinotreporti.it) -PEC [protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it)  
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>



## ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa,

1. che il divieto di cui al Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 44 del 29/07/2025 e in premessa meglio esplicitato è **prorogato fino al 14 ottobre 2025 per l'area compresa tra il battente dell'onda e la via Fausta**, a tutela della sicurezza pubblica e della quiete della località;

## DISPONE

che la presente ordinanza, in annullamento e in sostituzione di quella n. 3/2025, venga trasmessa, ciascuno per quanto di competenza, a:

- Prefettura di Venezia;
- Giunta Regionale del Veneto;
- Città Metropolitana di Venezia;
- Comando Stazione Carabinieri di Cavallino-Treporti;
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Jesolo;
- Comando Corpo di Polizia Municipale di Cavallino-Treporti;

e che sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

## AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**LA SINDACO**

**Avv. ROBERTA NESTO**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)

Cod. Proposta 10932

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (VE) - tel. 041.2909711  
mail: [protocollo@comunecavallinotreporti.it](mailto:protocollo@comunecavallinotreporti.it) -PEC [protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it)  
<https://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/>

